

11[^] COMMISSIONE SENATO LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE

Audizione Segretario generale del CNEL - Cons. Mauro Nori

Attuazione direttiva UE 2019/1238 relativa al
prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)

Sintesi dell'intervento

~*~*~

Si esprime un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento in esame che ha la finalità di accrescere - attraverso il PEPP - gli strumenti di valorizzazione del risparmio a fini previdenziali.

Si esprime, altresì, un giudizio positivo sull'impianto normativo che si pone in coerenza con il decreto legislativo 252/2005.

Nel dettaglio si sottolineano alcuni specifici temi.

In primo luogo, appare doverosa una sollecitazione di una più elevata trasparenza su costi e commissioni amministrative del PEPP, trattandosi di prodotto previdenziale individuale. Pertanto, nel confermare la piena fiducia nelle Autorità di regolazione coinvolte - COVIP, CONSOB, BANCA D'ITALIA e IVASS - si sollecita una attenzione maggiore su questi aspetti trattandosi di prodotto destinato a coinvolgere nelle intenzioni una vasta platea di destinatari non sempre in possesso di competenze e conoscenze adeguate.

Analoga sollecitazione anche al controllo dei diversi operatori del settore, tenuto conto anche della prevedibile mobilità europea dei medesimi.

ART. 1 (Definizioni) - valutare la possibilità di inserire elementi di incentivo nazionale per stimolare ad investire nei (sottoconti) PEPP concessi a livello nazionale dallo Stato membro con il fine di aumentare la *"capacità di attrazione del risparmio previdenziale estero"*.

ART. 10 (Condizioni relative alla fase di accumulo) - Tra le varie opzioni non è previsto il conferimento del TFR - presumibilmente perché non tutti gli Stati europei conoscono/hanno l'Istituto del trattamento di fine servizio - per il legislatore italiano è una scelta consapevole ?

ART. 13 (Condizioni relative alla fase di decumulo prima della erogazione delle prestazioni pensionistiche PEPP) - la fissazione del termine per ottenere la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), all'ottenimento dei requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi appare corretto; meno comprensibile appare l'inserimento dell'ulteriore limite *"dell'aver conseguito l'ulteriore requisito dei 20 anni di contribuzione minima nel regime obbligatorio"* il richiamo della disciplina nazionale per le pensioni obbligatorie sul punto - 20 anni - rischia di escludere una parte di potenziali adesioni di soggetti che in tarda età non avendo una carriera adeguata nell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) o nei sui regimi esclusivi o sostitutivi e non essendo indigenti per accedere alle prestazioni assistenziali (Assegno sociale ect) vedessero in questo "prodotto" uno strumento utile di creazione di rendita previdenziale. Insomma, per questi soggetti, il limite dei 20 anni nel regime obbligatorio per ottenere una RITA, potrebbe rappresentare una barriera all'ingresso.

Roma, 24 maggio 2022